

Documento di consultazione n. 1/2020

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 72 DEL 16 APRILE 2018, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO, NONCHÉ DALL'ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 35 DEL 19 GIUGNO 2015, A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE ALL'ART. 134, COMMA 4-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DAL C.D. DL FISCALE (DECRETO LEGGE N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019).

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore

ACB – ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA BROKERS DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI

VIA ELBA 16 – MILANO 20144

Tel 02.89058102 – mail info@acbbroker.it – pec: raccomandata@pec.acbbroker.it

Osservazioni generali

Come precisato da IVASS nella relazione che accompagna il Documento in oggetto, la finalità del Provvedimento è quello di rispondere all'esigenza normativa di dare tempestiva attuazione a disposizioni urgenti introdotte dal legislatore nazionale (*D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 157 del 19 dicembre 2019*).

Ciò premesso e considerando gli stretti margini di discrezionalità che IVASS gode in tale ambito, le presenti osservazioni si propongono quindi di suggerire solo alcune precisazioni.

Innanzitutto è da segnalare come il testo dell'articolo 134, comma 4-bis, CAP, come recentemente novellato *"L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto"* riportato per illustrare le novità introdotte ai fini di maggiore chiarezza, risulta di difficile comprensione persino agli addetti ai lavori.

Si auspica quindi che lo stesso possa venire riscritto in maniera intuitiva e più comprensibile, anche perché non coerente con il principio della personalizzazione tariffaria che, in un contesto di mutualità, premia ora i comportamenti individuali di guida virtuosa del singolo veicolo (già inquinati dal Decreto Bersani) che non dovrebbero risultare "replicabili" tout-court su altri soggetti ed altre tipologie di veicoli con diverse caratteristiche.

Auspichiamo altresì che considerati i tempi molto stretti previsti per l'attuazione delle nuove disposizioni legislative, già peraltro prorogate al 16/2/2020, le modalità provvisorie che verranno attuate non comportino ulteriori criticità operative, che i Clienti saranno difficilmente inclini a sopportare, ormai abituati ad avere risposte quasi immediate dai propri interlocutori professionali.

Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
1	5	In riferimento alla disposizione in commento si ritiene che la formulazione come proposta sia poco chiara e potrebbe inficiare la finalità della normativa primaria, cioè di agevolare le famiglie in materia di RC auto, con il rischio di comportare, come già avvenuto in passato, da un lato la riduzione del volume dei premi incassati dalle Compagnie per effetto dei vantaggi concessi ad una platea più ampia di assicurati e dall'altro aumenti tariffari a danno dei conducenti più virtuosi. Nel contempo a carico degli intermediari e delle Compagnie resterebbe il peso non solo in termini di tempo necessario all'operatività (preventivazione, sostituzioni di contratti in corso d'anno, acquisizione di documentazione e conseguenti necessarie verifiche, dilatazione dei tempi di autorizzazione alle emissioni da parte degli uffici assuntivi) ma anche di maggiori costi di gestione, con il rischio che anche questi ultimi possano alla fine venire "scaricati" sul cliente finale per mitigare la riduzione dei margini. Nello specifico la disposizione in commento andrebbe a modificare l'art. 7, comma 3 del Provvedimento IVASS 72/2018 secondo cui "<u>la sinistrosità pregressa non viene conservata nei casi di attribuzione della classe di CU in applicazione della legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. "Legge Bersani")</u>". La nuova disposizione invece stabilisce che "<i>in caso di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni Private, <u>la sinistrosità pregressa è riportata nella relativa tabella dell'attestato di rischio</u></i>". A nostro parere la disposizione in commento dovrebbe specificare che la sinistrosità indicata nell'attestato di rischio si riferisce esclusivamente al singolo proprietario del veicolo; tale precisazione consentirebbe una migliore tenuta tariffaria e un corretto adeguamento delle tariffe su tutta la platea degli assicurandi.

Distinti Saluti

Il Presidente ACB

Luigi Viganotti

